

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4731 del 02/09/2024
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA UNICALCESTRUZZI S.P.A.PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FORNOVO DI TARO (PR) VIA FONDOVALLE, 41 - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 110/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4943 del 02/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno due SETTEMBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;

la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L. 241/1990 e s.m.i.;

il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;

il D.P.R. 160/2010;

il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;

la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

la L.R. 5/2006;

la L.R. 4/2007;

la L.R. 21/2012;

la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)";

la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;

la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;

il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;

le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";

la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);

la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

la classificazione acustica comunale;

#### **VISTO:**

l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 ,successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;

la DD 389/2024 del 24/05/24.

#### **CONSIDERATO:**

la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fornovo di Taro con prot. n. 6622 del 06/06/2024 (prot. Arpae PG/2024/105720 del 07/06/2024), successivamente integrata con prot. SUAP n. 6866 del 12/06/2024 (Prot. Arpae PG/2024/108932 del 13/06/2024) presentata dalla Società UNICALCESTRUZZI S.P.A. nella persona del procuratore e gestore pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale sita in comune di Casale Monferrato (AL) via Luigi Buzzi, 6 e stabilimento sito in comune di Fornovo di Taro (PR) via Fondovalle, 41 in riferimento al seguente titolo:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "Produzione di calcestruzzo mediante impianto di betonaggio";

che l'istanza risulta correttamente presentata.

#### **RILEVATO CHE:**

la Ditta comunica che "A decorrere dal 01 maggio 2024 e con validità sino al 30 aprile 2029, l'impresa "Scaramuzza Fabrizio S.r.l." ha concesso in affitto mediante "Contratto di affitto di godimento di cosa produttiva" alla "Unicalcestruzzi S.p.a." la produzione e commercializzazione di calcestruzzo svolta presso Strada Fondovalle n. 41 Fornovo di Taro 43045 (PR).

(...)

L'attività di produzione calcestruzzo concessa in affitto alla "Unicalcestruzzi S.p.a." risulta autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale con Provvedimento SUAP n. 333/20214 del 22.04.2015 in capo alla "Scaramuzza Fabrizio S.r.l." (scadenza 22.04.2030).

Nella medesima Autorizzazione Unica Ambientale risulta autorizzata anche l'attività di Frantoio per materiali inerti che rimane in capo alla "Scaramuzza Fabrizio S.r.l."

La presente richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale riguarda il subentro parziale della "Unicalcestruzzi S.p.a." per la **sola matrice emissioni in atmosfera (impianto betonaggio E01, E02,E03) senza alcuna modifica rispetto all'AUA vigente.**

Nel contempo, la matrice scarichi idrici, la matrice rumore ambientale e la matrice emissioni Frantoio inerti (punto E04bis) restano in capo alla "Scaramuzza Fabrizio S.r.l." che trasmette contestualmente alla presente, una richiesta di modifica non sostanziale dell'AUA n. 333/2014 rinunciando all'attività di produzione e commercializzazione del calcestruzzo e rimanendo titolare dell'attività di Frantoio per materiali inerti **senza alcuna modifica.**"

#### **EVIDENZIATO CHE:**

per quanto sopra esposto le matrici scarichi idrici e impatto acustico non sono ricompresi in questa AUA, in quanto restano in capo alla Ditta Scaramuzza Fabrizio SRL

#### **VISTI:**

quanto pervenuto a seguito di indizione di conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2024/108339 del 12/06/2024:

- la relazione tecnica favorevole con prescrizione di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma prot. n. PG/2024/126271 del 10/07/2024, depositata agli atti;
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. 58726 del 22/08/2024 ed acquisito a protocollo Arpae PG/2024/152401 del 22/08/2024, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Fornovo di Taro prot n. 9253 del 22/08/2024 (prot. Arpae PG/2024/152722 del 22/08/2024), allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- il parere favorevole per quanto di competenza dell'ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE prot n. 4518 del 23/08/2024 (prot. Arpae PG/2024/153102 del 23/08/2024), allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3);

#### **CONSIDERATO CHE, in merito alle emissioni in atmosfera:**

- la Ditta richiede di essere autorizzata agli scarichi in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del DLgs 152/06 e s.m.i.;
- l'attività industriale prevede "**produzione calcestruzzo**";
- è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

- l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

## DETERMINA

### DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società UNICALCESTRUZZI S.P.A., procuratore e gestore pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti con sede legale sita in comune di Casale Monferrato (AL) via Luigi Buzzi, 6 e stabilimento sito in comune di Fornovo di Taro (PR) via Fondovalle, 41, relativamente all'esercizio dell'attività di "Produzione di calcestruzzo mediante impianto di betonaggio" comprendente il seguente titolo abilitativo, come da istanza A.U.A. pervenuta:

**autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

### STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

**per le emissioni in atmosfera** l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. 36495 del 23/05/2024 e nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

### EMISSIONE E01: - "Aspirazione carico autobotte"

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	7.500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	8	m
Materiale particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>

Periodicità controllo	annuale
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.	

**EMISSIONE E02: - “- Aspirazione dosatore cemento”**

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	120	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	5	m
Materiale particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E03: - “Silos cemento”**

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	120	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	15	m
Materiale particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	/	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

## EMISSIONI DIFFUSE

Al fine della limitazione delle emissioni diffuse che possono generarsi dall'attività produttiva viene prescritto quanto segue:

1. i cumuli di inerti siano mantenuti costantemente umidi al fine di limitare polverosità nella fase di stoccaggio e di movimentazione;
2. nelle fasi di movimentazione/scarico dei materiali dovranno essere mantenute basse velocità ed idonee altezze di caduta;
3. limitazione della velocità dei mezzi d'opera nelle aree interne di cantiere per evitare fenomeni di sollevamento e risospensione delle polveri;
4. si dovrà evitare, compatibilmente con le condizioni di sicurezza dei lavoratori, lo stazionamento di mezzi a motore acceso;
5. il trasporto di materiale inerte dovrà avvenire utilizzando dispositivi chiusi/telonati;
6. le strade ed i piazzali dovranno essere regolarmente puliti e mantenuti, soprattutto in caso di stagione secca, debitamente bagnati.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., all' emissione **E01** debbono avere una **periodicità annuale**.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

<b>Generale</b>	
Ragione sociale:	UNICALCESTRUZZI S.p.A.
Partita IVA/Codice fiscale:	07261250018
Sede legale:	via L.Buzzi n.6, Casale Monferrato (Alessandria)
Gestore:	Depositato agli atti
Sede locale impianti:	Strada Fondovalle n. 41, Fornovo di Taro (Parma)
Lat. (UTM32):	44.667348

Long. (UTM32):	10.071144
Attività sede locale (C.C.I.A.):	produzione calcestruzzo
Settore attività CRIAER:	4.8
<b>Indicatori di attività</b>	
Indicatore 1:	Quantità annua di materie prime [t/anno]
Indicatore 2:	Quantità annua di prodotto finito [t/anno]
<b>Parametri di esercizio</b>	
Giorni/anno funzionamento:	220
Altezza media sbocco emissione:	8
Temperatura media emissioni:	ambiente
<b>Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni</b>	
PM (Materiale Particellare):	136 kg/anno

**Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.**

qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

## Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;

altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Fornovo di Taro si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Fornovo di Taro. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale **fino al 21.04.2030**, data di scadenza del Provvedimento finale in capo alla Ditta Scaramuzza Fabrizio SRL. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Fornovo di Taro, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fornovo di Taro e AUSL Dipartimento di Sanità pubblica;

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Fornovo di Taro all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Elisabetta Ardesi.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

*Rif. Sinadoc: 2024/21783*

*Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
(documento firmato digitalmente)

## Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

### **Referti analitici e registro autocontrollo**

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O<sub>2</sub>%,CO<sub>2</sub>%,CO%,H<sub>2</sub>O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma** - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest  
**P.le della Pace, 1 – CAP 43121** | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

*Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370*

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: [https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

### **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

## Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

<b>Strutture per l'accesso al punto di prelievo</b>	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

## Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0058726  
DATA: 22/08/2024  
OGGETTO: Rif SUAP 110/2024 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta Unicalcestruzzi SpA per l'insediamento in Comune di Fornovo Taro, Strada Fondovalle 41

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano  
Luca Grilli

CLASSIFICAZIONI:


- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0058726_2024_Lettera_firmata.pdf:	Sodano Natalia; Grilli Luca	07F8B53413DE2A6F5C505B9E91C201D0 C6F675CD0CA0359E2DE527C90220F92D



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Comune di Fornovo  
protocollo@postacert.comune.fornovo-  
di-taro.pr.it

Agenzia Regionale per la Prevenzione  
dell'Ambiente e l'Energia dell'Emilia  
Romagna SAC  
aopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO:** Rif SUAP 110/2024 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta Unicalcestruzzi SpA per l'insediamento in Comune di Fornovo Taro, Strada Fondovalle 41


In riferimento alla Vostra richiesta di parere pervenute allo scrivente Servizio in data 12.06.2024 prot. 41892, alla pratica SUAP n° 110/2024 della Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale della Ditta Unicalcestruzzi SpA per l'insediamento posto in comune di Fornovo Taro, Strada Fondovalle 41

Preso atto :

- della documentazione allegata

Valutato:

- che la richiesta riguarda il subentro parziale della ditta Unicalcestruzzi Spa per la sola matrice emissioni in atmosfera con l'impianto di betonaggio (E01, E02, E03)
- che l'attività concessa in affido alla Unicalcestruzzi Spa è autorizzata con AUA SUAP 333/20214 del 22.04.2015 con scadenza nel 22.04.2030
- che per quanto sopra indicato non vengono eseguite modifiche
- che relativamente alla matrice scarichi idrici, rumore ed emissioni in atmosfera del frantoio inerti (E04bis), queste rimangono in carico alla ditta Scaramuzza Fabrizio Srl
- che l'attività di frantoio è in capo alla ditta Scaramuzza Fabrizio ed autorizzata con AUA SUAP 333/20214 del 22.04.2015 con scadenza nel 22.04.2030
- che l'attività di frantoio non subisce nessuna modifica
- che non si evidenzia l'insorgenza di problemi igienico Sanitari



Visto quanto sopra, per quanto di competenza si esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano

Luca Grilli

Responsabile procedimento:  
Luca Grilli

## Allegato 2



COMUNE DI FORNOVO DI TARO



Prot. Acquisito dal sistema  
Fornovo di Taro, 22/8/2024

Spett.le **AGENZIA A.R.P.A.E.**

Via pec: [oopr@cert.arpa.emr.it](mailto:oopr@cert.arpa.emr.it)

E p.c. **Azienda U.S.L.**  
**Dipartimento di Sanità Pubblica**  
**Struttura Operativa Territoriale Valli Taro e**  
**Ceno**

Via pec: [suapborgotaro@pec.ausl.pr.it](mailto:suapborgotaro@pec.ausl.pr.it)

**OGGETTO: Pratica SUAP n. 110/2024\_UNICALCESTRUZZI SPA**

**Oggetto dichiarato nell'istanza: AUA - Autorizzazione Unica Ambientale**

**Ubicazione unità operativa: Strada Fondovalle n. 41\_ Fornovo di Taro (PR)**

**Dati Catastali: F. 37 Mapp.le 104**

**Parere**

**PRATICA SUAP n° 110/2024**

**Oggetto dichiarato nell'istanza: AUA - Autorizzazione Unica Ambientale**

**Ditta Richiedente: UNICALCESTRUZZI SPA**

**Sede: Strada Fondovalle n. 41\_ Fornovo di Taro (PR)**

**Dati Catastali: F. 47 Mapp.le 104**

Pervenuta alla Sportello Unico Attività produttive tramite Accesso Unitario in data 04.06.2024 prot. n. 6552

Con riferimento alla richiesta di cui in oggetto,

considerato che:

- Per quanto attiene l'impatto acustico, si prende atto che, nella relazione tecnico illustrativa dell'attività, viene che nulla varia rispetto a quanto oggetto di AUA di cui al provvedimento suap n. 333/2014 rilasciato il 22/4/2015, su cui Arpa si era espressa con nota acquisita al prot.n 1314 del 17.02.2015 e si esprime parere favorevole;
- Analogamente a quanto al precedente punto, per quanto attiene le emissioni in atmosfera: si esprime parere favorevole per gli aspetti di competenza.

Distinti Saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE S.U.A.P.  
Ing. Jr. Adriana Giulianotti  
*Originale firmato digitalmente*

## Allegato 3



Collecchio, lì data PEC  
Prot.: vedi corpo PEC  
cat. 06.06-

All' ARPAE dell'Emilia-Romagna  
Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma-PEC

e p.c. al Comune di Fornovo  
Servizio Valorizzazione del Patrimonio-PEC

e p.c. alla Ditta Unicalcestruzzi S.p.A.  
c/o consulente Claudio Gatti  
rifiuti-ambiente@pec.it

e p.c. AREA CONSERVAZIONE E AREA VIGILANZA- SEDE

**OGGETTO: EDG 3428.24. ZSC/ZPS IT4020021 "MEDIO TARO". AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA A SITO PRODUTTIVO POSTO IN COMUNE DI FORNOVO TARO. DPR 59/2013 E SMI. RIF. SUAP 10/2024, RIF. SINADOC 2024/21783. RICHIEDENTE: DITTA UNICALCESTRUZZI S.P.A.. CONFERMA DEL PAESE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA.**

Si riscontra alla nota ARPAE-SAC prot. n.108339 del 12.06.2024, acquisita in pari data al prot. n. 3428, nella quale è stato avviato il procedimento in oggetto e convocata la relativa conferenza dei servizi in sincrona, per confermare che il sito produttivo in parola posto in Strada Fondovalle n.41, comune di Fornovo di Taro (F. 37 Mapp.le 104), ricade del Sito di Rete Natura 2000 denominato ZSC/ZPS IT4020021 "Medio Taro" e al di fuori del Parco Fluviale Regionale del Taro.

**Preso atto** che la Ditta Scaramuzza S.r.l. ha concesso in affitto, sino al 30.04.2029, alla ditta Unicalcestruzzi S.p.A. la produzione e commercializzazione di calcestruzzo svolta presso l'impianto produttivo in parola;

**Dato atto** che la ditta Scaramuzza S.r.l. è titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale riferita a tutti i processi produttivi che si svolgono nel sito in parola;

**Preso atto** dell'istanza di ripartire la suddetta Autorizzazione Unica Ambientale assecondando la titolarità del nuovo assetto produttivo secondo le necessità e gli accordi intercorsi tra le Ditte;

**Dato atto** che si dichiara che l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce mero subentro di titolarità della ditta Unicalcestruzzi S.p.A., senza apportare modifiche né al ciclo produttivo né impiantistiche/strutturali;

**Richiamata** la Determinazione del Responsabile d'Area n. 5 del 08.01.2015 con la quale questo Ente si è espresso favorevolmente con prescrizioni in merito alla valutazione di incidenza relativa al rinnovo, senza

U  
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA  
Data: 2024-08-23 14:58:09.0, PG/2024/153102  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N°00045187/2024 del 23/08/2024  
Firma: TRENNO-BORIO



modifiche, dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa al sito produttivo della ditta Scaramuzza S.r.l., posto in Strada Fondovalle n.41, comune di Fornovo di Tarò;

**Tutto ciò premesso**, vista la documentazione trasmessa e la normativa di riferimento, si conferma il parere favorevole con prescrizioni in merito alla valutazione di incidenza espresso con Determinazione del Responsabile d'Area n. 5 del 08.01.2015 in relazione al rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra descritta, riferita al sito produttivo di proprietà della ditta Scaramuzza S.r.l., prendendo atto del subentro della ditta Unicalcestruzzi S.p.A. per gli aspetti riguardanti la produzione e commercializzazione di calcestruzzo, senza apportare modifiche né al ciclo produttivo né impiantistiche/strutturali.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE D'AREA

Dott. Stefano Porta

*documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**